



**AMIS** dal 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

## **ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI**

Via Weiden 35 62100 Macerata Tel. e Fax: 0733/230279 Cell. Segreteria: 335 6670118  
C.F.: 93029960429 [info@amisrifiuti.org](mailto:info@amisrifiuti.org) [www.amisrifiuti.org](http://www.amisrifiuti.org) PEC: [amis@ticertifica.it](mailto:amis@ticertifica.it)

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata01.03.2021

Info /50(R)/ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SMALTIMENTO: interpretazioni

### **ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SMALTIMENTO: LA NOTA INTERPRETATIVA DI FISE**

Una questione che ci ha più impegnato e che ha impegnato i consulenti in genere, tra le numerose modifiche prodotte dal Dlgs 116/2020 al Dlgs 152/2006, è quella relativa all'**attestazione di avvenuto smaltimento** (art. 1/88, comma 5) che è condizione, nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare (**D13, D14, D15**), di esclusione della responsabilità del produttore.

La norma, come noto, purtroppo non è chiara sia perché non specifica chiaramente il soggetto tenuto al rilascio dell'attestazione sia per la mancata specificazione sulle informazioni da dare e, dal momento che essa è già vigente, sta dando luogo a continue criticità operative e difformi interpretazioni a livello locale.

Le Associazioni di categoria interessate avevano anche chiesto, senza successo fino ad ora, all'allora Ministero dell'Ambiente l'abrogazione della disposizione stante l'indeterminatezza e le criticità di applicazione della stessa.

Nel frattempo riteniamo utile portare alla vostra conoscenza l'**allegata nota di FISE-Assoambiente** che mira a fornire una **proposta interpretativa** che si ritiene più aderente al dettato normativo contenuto nell'attuale comma 5, dell'art. 188 del D.Lgs 152/2006, in attesa dei chiarimenti ministeriali in merito.

A riguardo, questa la proposta interpretativa è stata inviata, a firma congiunta con altre associazioni di categoria, al Ministero dell'Ambiente con richiesta di un intervento di chiarimento che consenta di superare il disorientamento che questa norma sta creando tra i vari soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti e di avviare condotte univoche in materia.

Rinviando per i contenuti al testo della nota si evidenzia, in estrema sintesi, l'interpretazione che l'attestazione di avvenuto smaltimento **deve essere rilasciata dai titolari degli impianti autorizzati come D13, D14 e D15**, i quali dovranno indicare i dati previsti nel comma in questione e cioè *“almeno i dati dell'impianto e del titolare, la quantità dei rifiuti trattati e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata”* dagli stessi.

Aggiungiamo anche (in allegato la fotocopia di una pagina tratta dalla rivista “RIFIUTI”) **una FAQ con risposta di Paola Ficco**, interessante dal punto di vista orientativo in quanto suggerisce al gestore dell'impianto intermedio di aggiungere (quando questo sia possibile ovviamente) il numero seriale del FIR e la data di invio all'impianto finale (va precisato: senza ovviamente allegare in il FIR stesso per salvaguardare la riservatezza commerciale).